



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

*Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Sabrina Bosi	Giudice
dott. Emanuela Romano	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 05/04/2024,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 14870/2023, promosso da:

██████████ nato/a in BANGLADESH il ██████████

(Codice CUI:)

con il patrocinio dell'Avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO

con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna

RESISTENTE

Conclusioni per il ricorrente: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, riconoscere al sig. ██████████, nato in Bangladesh il ██████████ CF. ██████████ il diritto alla protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, degli artt. 2, 3, 32, 35 e 36 della Costituzione e dell'art. 8 CEDU, disapplicati i provvedimenti amministrativi impugnati. Con ogni conseguente adempimento di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.*

Conclusioni per il resistente: *“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata. Vinte le spese”.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.

Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., tempestivamente depositato il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna.

Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: *“...nel caso di specie il richiedente risulta giunto per la prima volta in Italia nel 2016; che nel 2017 ha presentato una domanda di protezione internazionale [...] rigettata da questa Commissione territoriale nel 2018, dal Tribunale di Bologna nel 2019 e dalla Corte d'Appello nel 2022 e che non risultano ulteriori ricorsi pendenti; che in tale periodo di tempo il richiedente è sempre stato in regolare possesso di n permesso di soggiorno per richiesta asilo e ha preso parte ad alcune attività di volontariato presso il Comune di _____ er la pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, frequentando anche corsi di formazione relativi alla sicurezza dei lavoratori e all'alfabetizzazione informatica, e svolgendo nel contempo lavori in via informale per alcune azione agricole della zona; che per quanto concerne la situazione lavorativa , il richiedente risulta aver svolto attività lavorativa regolare solo dal 6.7.2022, con contratto in scadenza a gennaio 2023 con la qualifica di lavapiatti e una retribuzione mensile di euro 1220 ; che non dispone di una soluzione abitativa autonoma ma è beneficiario del Sistema di Accoglienza Integrazione SAI nell'ambito del progetto territoriale del Comune di Bologna in cui è stato inserito per il disagio psichico manifestato nel corso della pandemia da Covid 19, caratterizzato dall'abuso persistente di alcol e di stati di disagio che hanno condotto alla diagnosi di depressione maggiore rilasciata nel 2021 da un medico di ASP; che dal 2022 frequenta sedute di psicoterapia [...]; che per quanto attiene alla conoscenza della lingua italiana ha presentato un certificato di livello A2 di conoscenza della stessa e che si è iscritto presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti d _____ (BO) per l'anno scolastico 2019/2020 allo scopo di conseguire la licenza media in Italia, ma nel certificato medico del 2021 è riportato che non parla la lingua italiana”*.

L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la protratta permanenza sul territorio, il serio percorso integrativo nonostante le difficoltà affrontate a causa della pandemia, tanto da essere seguito dal Servizio di Consultazione culturale di ASP Protezione internazionale (ente del Comune di Bologna), presso cui ha svolto un percorso terapeutico.

Sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il Ministero dell'Interno, costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti.

Il giudice istruttore, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine *ex art. 127-ter c.p.c.*.

Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “*in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281 *decies* c.p.c. e 19 *ter* D.lgs. 150/2011.

Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rinnovo del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.

Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

Va innanzitutto richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui «*il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute" (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità"».*

Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “*In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998,*

introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italia).

Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania: *“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”*).

Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di buona integrazione sul territorio italiano.

Dalla documentazione depositata si evince che *“a partire dal 12/07/2018 partecipa al corso alfabetizzazione informatica e italiano per il lavoro registrato in data 02/08/2022 (Cert. BO/1941/2018/AUTOFIN). Nel dicembre 2018 frequenta il corso di formazione sulla sicurezza lavoratori organizzato dalla Coop. Soc. e consegue il relativo attestato. Il 08/04/2019 ha anche conseguito l'attestato di formazione per il personale alimentarista organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (N. 4490/2019). In data 22/05/2019 ha conseguito l'attestato per la partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza lavoratori, con codice Ateco specifico 81- Rischio Basso - per attività di servizi per edifici e paesaggio. A partire poi dal 26/11/2018 e fino al 26/05/2019 attraverso la Coop. Soc. riesce ad attivare un Tirocinio Formativo (Rif. 988299 del 21/11/2019) come addetto alla manutenzione del verde, con un compenso mensile quantificato in 250. L'esperienza È stata positiva ed il tirocinio È stato prorogato per ulteriori 5 mesi fino al 26/10/2019”* (cfr. relazione sociale).

Successivamente ha cominciato a prestare attività lavorativa nel 2022 percependo circa 9.000 euro, importo superato nel 2023, come si apprende dall'estratto conto previdenziale. L'ultimo contratto in essere scadeva il 31 marzo 2024. Nel corso del 2023 ha inoltre partecipato al corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con operatore a bordo. Sempre in merito al percorso di apprendimento della lingua italiana dalla relazione sociale si apprende che *“già durante il periodo di attesa per depositare la domanda di protezione internazionale si è iscritto al CPLA Montagna (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti) per iniziare un percorso di pre-alfabetizzazione (a.s. 2016/2017 - Cert. N. concluso poi positivamente. A seguito del conseguimento della certificazione Pre-A1 in sig. prosegue il suo percorso di studi negli anni iscrivendosi ai seguenti corsi: - dal 01/09/2017 al corso Italiano livello L2 (a.s. 2017/2018 - Cert. N. 2229) che completa con esito positivo (a.s. 2017/2018 - Cert. N. 3741) - dal 01/09/2018 al corso I Livello ñ Primo Periodo (LM) -Licenza media (a.s. 2019/2020 ñ Cert N. 6203)”*.

È indubbio che nel periodo significativo trascorso sul territorio nazionale il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per i corsi frequentati e vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un *“bisogno sociale imperativo”* (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata *“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*.

Sotto questo profilo nulla è stato segnalato dalla parte resistente.

Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe

nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione peraltro in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: *“In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).*

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione

PQM

Visto l'art. 281 terdecies,

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

nulla per le spese.

Così deciso in Bologna, il 5 aprile 2024

Il Presidente est.

dott.ssa Angela Baraldi